

SETTORE B - RESPONSABILITÀ CIVILE

COSA COPRE LA GARANZIA

ART. 26

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargimento d'acqua, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in polizza (mod. 220300) o alla conduzione delle parti comuni.

- a) L'assicurazione comprende i rischi verificatisi negli spazi di proprietà dell'Assicurato, adiacenti e pertinenti al fabbricato stesso, purché di superficie complessiva non superiore a 5.000 metri quadrati, compresi i danni da caduta accidentale degli alberi e loro parti, e quelli derivanti da non tempestivo sgombero di neve e di ghiaccio dai detti spazi e da tetti, balconi e terrazze;
- b) L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere a norma di legge.
- c) L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro di cui l'Assicurato si avvalga nel rispetto delle norme di legge, limitatamente a:
 1. i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato e i prestatori di lavoro dallo stesso utilizzati, nei limiti dei massimali previsti per l'assicurazione RCT;
 2. i danni derivanti da morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dal Codice Penale, cagionati agli altri prestatori di lavoro dei quali l'Assicurato si avvalga nel rispetto delle norme di legge, nei limiti previsti per l'Assicurazione Responsabilità Civile Operai. La garanzia di cui al presente punto 2 è operante esclusivamente qualora sia operante la garanzia facoltativa Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro di cui all'art. 29.
- d) La garanzia comprende anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza e i danni a cose conseguenti ad inquinamento improvviso ed accidentale dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Questa garanzia è prestata con il massimo risarcimento di euro 50.000,00 per singolo sinistro e previa l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150,00.

- e) La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di altro evento previsto dal Settore A - Incendio che colpisca le cose assicurate, risponde, secondo le Condizioni di Assicurazione e nei limiti del massimale assicurato per la responsabilità civile verso terzi, dei danni cagionati dall'evento suddetto ferma restando l'esclusione di cui all'Art. 32 - Fabbricati in condominio.
- f) La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per i danni a terzi da:
 - lavori di pulizia e manutenzione nell'ambito del fabbricato assicurato;
 - lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni relativi al fabbricato assicurato.

Limitatamente a tali lavori la garanzia opera a condizione che:

1. l'Assicurato abbia designati, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato D.Lgs;
 2. dall'evento siano derivati in capo al danneggiato morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.
- g) L'assicurazione, inoltre, vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dalla proprietà e/o dalla conduzione degli impianti fotovoltaici e/o degli impianti solari termici, anche se non prestate le garanzie di cui all'Art. 20 Garanzia facoltativa F - Impianto solare termico e all'Art. 21 Garanzia facoltativa G - Impianto fotovoltaico, anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere a norma di legge.

ART. 27**ESCLUSIONI**

Non sono risarcibili i danni:

- 1) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione salvo quanto previsto all'art. 26 lettera f);
- 2) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- 3) da esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni; da attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini o loro familiari. Se è stata sottoscritta la garanzia facoltativa 'Responsabilità civile dei conduttori di appartamenti' valgono le estensioni di garanzia previste nella stessa;
- 4) da furto;
- 5) alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- 6) comunque determinati, in tutto o in parte, dall'azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell'amianto;
- 7) danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:
 - la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
 - le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
 - l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 28**PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini dell'Assicurato, purché con lui conviventi;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i prestatori di lavoro dell'Assicurato a favore dei quali può essere prestata la garanzia di cui all'art. 29 lettere a) o b) che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio e comunque tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Si precisa che sono considerati terzi gli addetti all'amministrazione del fabbricato qualora siano condomini o inquilini del fabbricato stesso.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURAGARANZIE FACOLTATIVE**ART. 29****GARANZIA FACOLTATIVA H - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300).

a) Prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

La Società si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza (mod. 220300) a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art.13 del D.lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione presso l'INAIL addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui alla precedente alinea, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivato un danno biologico non inferiore al 6% calcolato sulla base della 'tabella delle menomazioni' ai sensi di legge.

Dall'assicurazione della Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro sono comunque escluse le malattie professionali.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Qualora l'Assicurato al momento del sinistro non risulti in regola ai fini dell'assicurazione obbligatoria INAIL relativamente al prestatore di lavoro infortunato, tale circostanza non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia a condizione che l'irregolarità derivi esclusivamente da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

b) Prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali previsti per l'Assicurazione Responsabilità Civile nei confronti dei prestatori di lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro, preposti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni.

Le garanzie indicate all'art. 29 lett. a) o b) sono prestate con il massimo risarcimento di euro 250.000,00 per sinistro ed euro 100.000,00 per singolo infortunato.

ART. 30

GARANZIA FACOLTATIVA I - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI CONDUTTORI DI APPARTAMENTI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300).

L'assicurazione di R.C.T. è estesa a favore dei conduttori (condomini, locatari, e loro familiari conviventi) dei singoli appartamenti, uffici e/o studi professionali, esclusi quelli adibiti ad uso diverso, esistenti nel fabbricato assicurato in relazione a fatti della vita privata nonché alla conduzione di locali adibiti all'attività dell'Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti (escluso l'esercizio di attività professionali) avvenuti nell'ambito delle singole unità immobiliari, comprese le relative dipendenze (quali cantine, soffitte, box). Sono compresi i danni arrecati all'immobile e sue pertinenze, escluso comunque l'appartamento occupato dal conduttore cui è imputabile il sinistro. Il massimale resta ad ogni effetto unico anche se è coinvolta la responsabilità di più di uno degli assicurati.

È compresa in garanzia la responsabilità per danni arrecati da persone di cui i conduttori devono rispondere a norma di legge (figli minori, personale domestico ecc.).

La garanzia comprende anche l'eventuale responsabilità civile derivante al conduttore da fatto doloso del personale domestico.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 26 - Oggetto dell'Assicurazione, sono compresi i danni causati a terzi dallo spargimento d'acqua, esclusi quelli previsti al successivo art. 33 lettera b).

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dei conduttori per danni rientranti nelle garanzie di cui alla presente Sezione.

A parziale deroga dell'art. 28 - Persone non considerate terzi, limitatamente ai danni da spargimento d'acqua del presente articolo, sono considerati terzi, se non conviventi con l'Assicurato:

- a) i genitori dell'Assicurato;
- b) i figli dell'Assicurato.

La presente garanzia è soggetta a quanto disposto dall'Art. 45 - Assicurazione parziale - deroga alla regola proporzionale, qualora il numero degli appartamenti, uffici e/o studi professionali risultasse superiore a quello indicato in polizza (mod. 220300).

Questa garanzia è prestata con i limiti e le franchigie previste dall'art. 26 - Oggetto dell'assicurazione.

ART. 31

GARANZIA FACOLTATIVA L - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AMMINISTRATORE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300).

La presente garanzia è prestata unicamente se lo stabile assicurato è un condominio e limitatamente allo stabile stesso.

L'assicurazione di R.C.T. è estesa alla responsabilità civile derivante all'Amministratore, ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i condomini, nell'esercizio dell'attività professionale di amministratore dello stabile condominiale assicurato, svolta nei modi e nei termini previsti dall'articolo 1130 del Codice Civile, nonché di ogni altro obbligo posto a carico dello stesso da disposizioni amministrative o dal regolamento condominiale. La garanzia comprende:

- a) la trattazione e la definizione di pratiche relative all'affitto;
- b) i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
- c) multe, ammende e sanzioni di natura fiscale inflitte al Condominio o ai suoi singoli condomini per errori imputabili all'Amministratore.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Amministratore nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Amministratore non oltre cinque anni prima della data di effetto dell'assicurazione non noti all'Amministratore stesso prima della stipulazione della polizza.

La garanzia è prestata ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice Civile sulla base delle dichiarazioni rese dall'Amministratore di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza. Restano escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di validità della polizza. In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.

Questa garanzia è prestata:

- con il massimo risarcimento di euro 50.000,00 per singolo sinistro ed anno assicurativo;
- limitatamente alle sanzioni di natura fiscale, alle multe e alle ammende inflitte al condominio con il massimo risarcimento pari ad 1/3 del suddetto massimale;
- previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150,00.

Non sono risarcibili i danni:

- a) relativi al pagamento di multe o ammende diverse da quelle previste al punto c);
- b) conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o di denaro;
- c) relativi al risarcimento connessi a reclami per mancata godibilità dei locali o per difformità degli stessi dalle caratteristiche presentate;
- d) per omissione e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e nel pagamento dei premi di assicurazione;
- e) che non attengano all'amministrazione del fabbricato assicurato con la presente polizza;
- f) conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'amministratore e non derivategli dalla legge.

ART. 32

FABBRICATI IN CONDOMINIO

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

In entrambi i casi sono esclusi dall'assicurazione i danni per i quali siano previste le garanzie di cui al Settore A - Incendio.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	DOVE
R.C.	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE B

GARANZIE		SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Danni derivanti da interruzione/ sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi (art. 26 lett. d)		10% con il minimo di euro 150,00		euro 50.000,00 per sinistro
Garanzie facoltative				
"H" - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro RCO (art. 29)	Prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL (lett. a)		5%	euro 250.000,00 per sinistro ed euro 100.000,00 per singolo infortunato
	Prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL (lett. b)			
"I" - Responsabilità civile dei conduttori di appartamenti (art. 30)			previste dall'art. 26	previste dall'art. 26
"L" - Responsabilità civile dell'amministratore (art. 31)	in generale	10% con il minimo di euro 150,00		euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	limitatamente alle sanzioni di natura fiscale, multe e ammende			1/3 del massimale pari ad euro 50.000,00
In caso di sinistro				
Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato (art. 51)				1/4 del massimale stabilito in Polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda